

PRIMO PIANO

Ramo III, l'ok della Corte Ue

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che le polizze di ramo III non devono necessariamente garantire il capitale investito dal cliente. Questa sentenza è in contrasto con quanto disposto dalla Corte di Cassazione italiana lo scorso maggio che, deliberando su un caso specifico, aveva stabilito che qualora la polizza non avesse garantito la restituzione del capitale, questa si sarebbe dovuta considerare come un puro prodotto d'investimento.

Ora invece la Corte dell'Ue, secondo quanto riporta il quotidiano Italia Oggi, con una sentenza dello scorso 31 maggio, ribalta la posizione della Cassazione italiana, sostenendo che le polizze di ramo III possono comportare, per loro natura, sia guadagni sia perdite finanziarie, e non devono necessariamente garantire il capitale investito.

Le due sentenze sono comunque difficilmente assimilabili, perché quella italiana è un "vaglio di legittimità" mentre quella europea è un "vaglio di conformità". Tuttavia si tratta di un'ennesima conferma rispetto alla tesi delle compagnie italiane, che hanno da subito evidenziato il carattere eccezionale della pronuncia della Cassazione, ribadendo la validità della disciplina normativa e fiscale dentro cui si iscrivono le polizze di ramo III.

Fabrizio Aurilia

RICERCHE

Lloyd's, città a rischio

Un'indagine del colosso assicurativo londinese analizza le principali minacce che incombono sulle metropoli del mondo: le perdite potenziali, date soprattutto dal fattore umano, si attestano complessivamente a 546,5 miliardi di dollari

L'uomo fa molta più paura della natura. Attacchi cyber, conflitti internazionali ed eventuali crolli dei mercati azionari rischiano di avere ripercussioni ben più pesanti di quelle che potrebbero scaturire da eventi naturali come uragani, inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche. I riflettori sono puntati principalmente sulle grandi città, centri sempre più nevralgici della vita sociale ed economica del mondo globalizzato: oltre il 55% della popolazione mondiale vive in grandi centri urbani, altri 1,4 milioni di persone ci si spostano ogni giorno per alimentare un circolo produttivo che copre ormai il 41% del prodotto interno lordo a livello globale.

Chiaro dunque che l'attenzione sia alta: un evento catastrofico in una grande città potrebbe avere pesanti ripercussioni sul resto del pianeta. E diventa quindi fondamentale prendere le dovute contromisure per evitare che una potenziale minaccia si trasformi in una vera perdita. Una perdita che, secondo il City risk index dei Lloyd's, potrebbe arrivare anche alla cifra complessiva di 546,5 miliardi di dollari.

UN PIÙ ALTO IMPATTO

La ricerca, promossa in collaborazione con la Cambridge University, ha analizzato il potenziale impatto di 22 minacce, divise in cinque categorie (finanza, economia e commercio; assetto geopolitico e sicurezza; sanità; catastrofi e climatiche; spazio e tecnologia), su un campione di 279 città del mondo. L'analisi si basa sull'indice Gdp@Risk, proiezione numerica delle probabili perdite economiche di una possibile minaccia: detto in altri termini, l'indice definisce la somma di denaro che una città dovrebbe accumulare per far fronte a eventuali rischi.

Una media dunque, risultato numerico del confronto quantitativo fra impatto potenziale, probabilità della minaccia, resilienza del tessuto sociale e produttivo. Le perdite reali, in caso di evento estremo, potrebbero rivelarsi molto più alte di quelle prospettate: a fronte di un costo medio stimato in 330 milioni di dollari in caso di attacco cyber a Milano, tanto per fare un esempio, le perdite reali potrebbero arrivare anche a 47,20 miliardi di dollari.

LA MINACCIA DELL'UOMO

Il 2017 è stato l'anno delle catastrofi naturali: dal terremoto in Messico fino ai devastanti incendi della California, passando per gli uragani Harvey, Irma e Maria. Catastrofi tremende, con centinaia di vittime e un numero imprecisato di feriti, che hanno ricordato a tutti la potenza di una natura che, quando vuole, "madre è di parto e di voler matrigna" per dirla con Giacomo Leopardi. Ma che non deve per questo far trascurare le minacce che arrivano dall'essere umano. Anzi, secondo la ricerca dei Lloyd's, sono proprio queste le minacce da cui le grandi città si devono principalmente guardare.

(continua a pag. 2)



(continua da pag. 1) Sul totale dei 546,5 miliardi di dollari di perdite complessive, i rischi derivanti dalla natura si attestano a 226,4 miliardi di dollari: tutto il resto, ossia una stragrande maggioranza fatta di 320,1 miliardi di dollari, è invece imputabile al fattore umano. Come rischio principale si impone il crollo dei mercati, con perdite stimate in 103,33 miliardi di dollari: seguono conflitti internazionali (80 miliardi di dollari) e poi, prima fra le minacce naturali, le tempeste tropicali (62,59 miliardi di dollari).

LE CITTÀ PIÙ RISCHIOSE

I diversi livelli di rischio, come prevedibile, variano a seconda dell'area geografica. L'Asia, per esempio, risulta particolarmente esposta alle minacce che arrivano da eventi naturali come tempeste tropicali e terremoti. Europa e Nord America risentono invece dell'elevate connessioni economiche e commerciali che si registrano all'interno del tessuto produttivo: crolli dei mercati, così come attacchi cyber e restrizioni nel commercio, si impongono come le minacce a più alto impatto. In Africa e in Medio Oriente pesa il rischio di conflitti internazionali.

La città più a rischio è Tokyo, con una perdita potenziale stimata in 24,31 miliardi di dollari: chiudono il podio New York e Manila, ferme rispettivamente a 14,83 e 13,27 miliardi di dollari. Londra si impone invece come la prima città europea delle metropoli a maggior rischio: perdite stimate a 8,43 miliardi di dollari, sufficienti a far raggiungere il nono posto di questa graduatoria.

I RISCHI PER L'ITALIA

E l'Italia? Anche in Italia i rischi non mancano. A pesare, come del resto in tutta l'Europa, è il ruolo di commercio globale: eventuali interruzioni dell'attività economica avrebbero pesanti ripercussioni in tutto il tessuto produttivo. In questo contesto, i rischi derivanti dall'uomo si impongono come i più elevati. "L'index – spiega **Vittorio Scala**, rappresentante generale dei Lloyd's per l'Italia – rivela che i tre principali rischi per il Pil delle città italiane sono il crollo dei mercati (1,52 miliardi di dollari), gli attacchi cyber (820 milioni di dollari) e l'instabilità dei prezzi delle materie prime (570 milioni)".

Complessivamente, stando alle previsioni del rapporto che ha analizzato la situazione di Milano, Roma, Torino e Napoli, le perdite potenziali per l'Italia si attestano a 4,92 miliardi di dollari: 3,38 miliardi derivano dal fattore umano, gli altri 1,54% da catastrofi naturali come terremoti ed eruzioni vulcaniche.

LA STRADA DELLA RESILIENZA

Insomma, i rischi non mancano. E in questo contesto diventa fondamentale trovare una strada per evitare che le minacce si trasformino in perdite. La chiave, a detta dei Lloyd's, risiede nella resilienza, ossia nella capacità di assorbire l'impatto di eventi estremi e trovare in breve tempo gli strumenti per ripartire. Anche perché un mondo senza rischi è pura utopia.

"Nessuna città potrà mai essere completamente priva di rischi", constata **Bruce Carnegie-Brown**, presidente dei Lloyd's. "Abbiamo creato questo index – aggiunge – per aiutare le città nel mondo a identificare, comprendere e quantificare la loro esposizione al rischio, al fine di poter dare priorità agli investimenti necessari e per costruire resilienza". Quasi a voler dire che con i rischi bisogna imparare a convivere. Prendendo quelle contromisure che possano consentire di ripartire dopo qualsiasi tipo di evento avverso.

Giacomo Corvi



LEGGE SULL'OMICIDIO
STRADALE:
SCOPRI
LE POLIZZE ARAG
PER LA
CIRCOLAZIONE.



Innovazioni nell'assicurazione obbligatoria per la Rca

Pubblichiamo il primo di quattro approfondimenti sui regolamenti e sui provvedimenti dell'Ivass 2018 sui temi degli sconti obbligatori, dell'attestato di rischio dinamico e del nuovo regime bonus-malus

PRIMA PARTE

Nei mesi di marzo e aprile 2018 l'Ivass ha pubblicato un Regolamento (n. 37/2018) e due provvedimenti (n. 71 e 72 / 2018) che hanno introdotto una serie di innovazioni molto rilevanti nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica.

Partiamo con l'esaminare il regolamento Ivass n. 37 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018) che contiene i criteri e le modalità di determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori previsti dall'art. 132 ter del Codice delle assicurazioni (articolo introdotto dalla legge Concorrenza n. 124/2018).

Le compagnie di assicurazione operanti nel settore della responsabilità civile automobilistica (italiane o con sede legale in uno stato terzo ma con sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana o comunque con sede legale in un altro stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in detto ramo), in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, dovranno applicare uno sconto obbligatorio all'assicurato-consumatore che accetti il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- lasciar ispezionare preventivamente il proprio veicolo a spese della compagnia;
- fare installare sulla propria autovettura, o comunque consentirne la presenza (se portabili), di meccanismi elettronici che ne registrino l'attività, quali la scatola nera o dispositivi equivalenti;
- fare installare sempre sulla propria autovettura dispositivi che impediscono l'avvio del motore in ipotesi di rilevazione del tasso alcolemico del conducente superiore ai limiti di legge per la conduzione di veicoli a motore (c.d. alcolock).



Come calcolare lo sconto

L'Ivass, con questo regolamento (composto di 14 articoli, suddivisi in 4 capi, e di un allegato) ha individuato le modalità di applicazione dello sconto obbligatorio (sul premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale) nonché i criteri con cui le imprese di assicurazione dovranno calcolare questo sconto (che operativamente consisterà in una percentuale del premio).

In particolare, la percentuale di sconto dovrà risultare in linea con la diminuzione del premio puro riferito agli ultimi tre anni, verificata dall'impresa sull'insieme dei contratti che prevedono l'installazione dei suddetti meccanismi elettronici o l'ispezione preventiva del veicolo. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche, l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto "in linea con la diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni", l'Istituto ritiene che l'impresa debba applicare sconti strettamente coerenti con i dati aziendali (o di mercato), tenuto anche conto di quanto previsto dalla norma primaria in relazione alla significatività degli stessi. È stato specificato, poi, che le imprese di assicurazioni non potranno ridurre lo sconto facendo pagare all'assicurato i costi di installazione e gestione della scatola nera o degli altri dispositivi, che invece devono rimanere a carico dell'azienda.

Il premio agli automobilisti virtuosi

Il Regolamento, inoltre, prevede anche la quarta ipotesi di uno sconto "aggiuntivo e significativo" rispetto a quello "obbligatorio" di cui abbiamo parlato sino ad ora, e previsto dall'art. 132 ter, quarto comma, del Codice delle Assicurazioni.

Tale sconto riguarda gli assicurati-consumatori virtuosi, nel senso che si tratta di persone residenti nelle province c.d. a rischio (a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato) e che sono state individuate nell'allegato 1 al Regolamento, che negli ultimi quattro anni non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio (e che quindi, nel periodo di osservazione, abbiano raggiunto nel complesso una quota di responsabilità minoritaria, non superiore al 49%), e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, la scatola nera.

(continua a pag. 4)

(continua da pag. 3)

L'obiettivo è evitare che questi assicurati, pur non avendo mai fatto incidenti stradali, si trovino a pagare tariffe Rca auto più alte rispetto a quelle che pagherebbero se residenti in altre regioni.

L'IVASS ha identificato, sulla base dei dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, lista che dovrà essere aggiornata almeno ogni due anni. Nell'allegato 1 al provvedimento, è contenuto l'elenco delle province a più elevata sinistrosità. Oltre a numerose città del sud Italia, come Bari, Barletta, e Benevento, spiccano anche province del nord o centro, come Genova e Bologna, e molte province della Toscana, come Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Livorno Firenze.

Anche in tale ipotesi lo sconto verrà applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale. In particolare, la percentuale di sconto aggiuntivo dovrà risultare in linea con la differenza percentuale media rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato in una delle province identificate dall'IVASS nell'allegato 1 rispetto a quello calcolato con riferimento al complesso delle province non incluse nel predetto allegato.

L'impresa applica tale percentuale di sconto in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, avuto riguardo di assicurati collocati nella medesima classe di merito ed aventi le stesse caratteristiche soggettive. Anche in questo caso, l'ISTITUTO ritiene che la percentuale di sconto debba essere in linea con i dati aziendali (o di mercato), tenuto anche conto di quanto previsto dalla norma primaria in relazione alla significatività degli sconti. Lo sconto aggiuntivo ovviamente non si applicherà se l'assicurato, residente in una di queste province a rischio, paga più di un suo omologo residente in altra provincia perché ha fatto più incidenti.

Gestione delle informazioni e trasparenza

Il regolamento infine prevede a carico di tutte le imprese di assicurazione che esercitano il ramo della responsabilità civile obbligatoria un obbligo di raccogliere in via sistematica informazioni analitiche sugli sconti applicati nonché, e soprattutto, un preciso obbligo di trasparenza.

Per quanto concerne la raccolta delle informazioni, viene disciplinato l'obbligo a carico dell'impresa di raccogliere, in via sistematica, informazioni analitiche – da conservare in luoghi espressamente specificati e da trasmettere alla funzione attuariale – in ordine: a) ai contratti sui quali sono state applicate le due tipologie di sconti obbligatori; b) agli sconti praticati rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

Per ciò che riguarda invece l'obbligo di trasparenza, in caso

di accettazione da parte dell'assicurato-contraente, gli sconti praticati per ciascuna delle condizioni dovranno essere indicati separatamente, in valore assoluto e in percentuale rispetto al prezzo della polizza normalmente applicato.

I compiti della funzione attuariale

Da ultimo, il Regolamento introduce anche specifici adempimenti a carico della funzione attuariale e della funzione di verifica della conformità. In particolare, la funzione attuariale è tenuta a: a) verificare l'impatto dei criteri e delle modalità di cui al Capo II sulla politica di sottoscrizione dell'impresa; b) valutare, in coerenza con tali criteri e modalità, l'adeguatezza dell'entità degli sconti obbligatori. Inoltre, con riferimento allo sconto aggiuntivo, verifica la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall'impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

Detta funzione, infine, dovrà anche redigere, a ogni variazione della tariffa o delle percentuali di sconto, una relazione che illustri le attività svolte per adempiere agli obblighi sopra riportati nonché le motivazioni sottostanti alle scelte dell'impresa. Le risultanze di tali attività sono riportate all'organo amministrativo, con separata evidenza, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 272, comma 8, degli atti delegati. In capo alla funzione di verifica della conformità è posto l'obbligo di: a) verificare la corrispondenza del processo di determinazione dell'impresa per la definizione degli sconti obbligatori alle disposizioni regolamentari; b) valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate dall'impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a); c) conservare opportuna evidenza delle predette attività. Detta funzione partecipa all'intero processo finalizzato alla definizione degli sconti obbligatori.

Il Regolamento IVASS, peraltro, entrerà in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione in G.U., e quindi le compagnie avranno tempo fino al 10 luglio per prepararsi agli adempimenti prescritti dalla normativa e a definire così gli sconti significativi da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle sopra riportate condizioni.

Avv. Marco Rodolfi
Studio Mrv

(La sintesi delle quattro parti di questa analisi è stata pubblicata su Insurance Review giugno 2018, a introduzione dello speciale dal titolo "Nuova Rca, una radiografia normativa". La seconda parte sarà pubblicata su Insurance Daily di domani, mercoledì 13 giugno).

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 12 giugno di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577